

## NORMATIVA PELLICCE

### Sintesi delle principali norme vigenti



#### ALLEVAMENTO

La legge italiana che regola l'attività di allevamento di animali per la produzione di pellicce è il [Decreto Legislativo 146/2001](#) "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti".

In questa legge si stabilisce in sostanza che tutti gli animali allevati con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali.

Poi però per i visoni, la stessa normativa consente agli allevatori di decidere se tenerli "liberi" in recinzioni oppure chiusi in gabbie di 35 x 70 cm e altezza 45 cm.

#### CATTURE

In Europa abbiamo raggiunto l'importante risultato di vietare l'uso delle tagliole per la cattura di animali da pelliccia, così come l'importazione di pelli di animali catturati in altri paesi con questo metodo. La norma di riferimento è il [Regolamento CEE 3254/1991](#).

Tuttavia, ad aggirare in parte questo divieto ci sono altre normative frutto di relazioni commerciali tra la Comunità Europea e paesi dove le catture di animali costituiscono un importante business come USA (Verbale concordato G.U.C.E. L219/26 del 7 agosto 1998), Russia e Canada (Accordo internazionale, G.U.C.E. L42/43 del 14 febbraio 1998). I cosiddetti [IAHTS International Agreements on Humane Trapping Standards](#) sono accordi bilaterali che appunto consentono di introdurre nel mercato comunitario pellicce di animali catturati con metodi definiti "senza crudeltà", ma che in realtà non sono altro che tagliole.

#### CANI&GATTI, E FOCHE

Un importantissimo traguardo (e punto di riferimento per le altre associazioni animaliste nel mondo), raggiunto grazie all'impegno della LAV sia in ambito nazionale che a livello comunitario, sono i divieti comunitari al commercio di pellicce di cani e gatti, così come per i prodotti derivanti dalla caccia commerciale alle foche.

Con la legge [189/2004](#) (articolo 2) l'Italia è stata il primo paese europeo a vietare il commercio di pellicce di cani e gatti. Il divieto venne poi esteso a tutta l'Europa con il [Regolamento CE 1523/2007](#).

Dopo una campagna avviata nel 2004, che ha visto delegazioni della LAV documentare per ben due volte e in prima persona la mattanza dei cuccioli di foca in Canada, l'Europa ha detto basta a questo commercio con il [Regolamento CE 1007/2009](#).

#### ETICHETTATURA

Per ridurre i consumi di prodotti di pellicceria ed agevolare i consumatori verso decisioni di acquisto alternative, l'etichettatura ha un ruolo importante. Per ora non siamo ancora riusciti ad imporre l'obbligo di dichiarare la specie di provenienza da cui è stata ricavata la pelliccia, e il paese di origine; l'unica dicitura obbligatoria è quella stabilita dal [Regolamento UE 1007/2011](#) (art.12) e che prevede che: *"La presenza di parti non tessili di origine animale nei prodotti tessili è indicata con la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato"*.